



U.O. Gestione Risorse Umane

Prot n. 1/2022

Treviso, 24 gennaio 2022

Ai dipendenti provinciali
Sede**Oggetto: Riforma dell' IRPEF e Assegno unico universale per i figli fino a 21 anni.****IRPEF**

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2022 della Legge n. 234 del 30/12/2021 ("Legge di Bilancio 2022") è stato modificato il regime di tassazione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) con nuove aliquote a seconda degli scaglioni di reddito come da tabella illustrativa:

DETERMINAZIONE IMPOSTA LORDA	
SCAGLIONI	ALIQUOTE %
Fino a 15.000 €	23 %
15.001 € - 28.000 €	25 %
28.001 € - 50.000 €	35 %
Oltre 50.000 €	43 %

Conseguentemente sono state aggiornate le modalità di calcolo descritte nelle seguenti tabelle:

a) detrazioni per redditi di lavoro dipendente

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	
REDDITO (€)	IMPORTO DETRAZIONE
Fino a 15.000 €	1.880 € *
15.001 € - 28.000 €	$1.910 € + 1.190 € * [(28.000 € - RC) / (28.000 € - 15.000 €)]$ **
28.001 € - 50.000 €	$1.910 € * [(50.000 - RC) / (50.000 € - 28.000 €)]$
Oltre 50.000 €	0
* Non inferiore a 690€; se rapporto di lavoro a tempo determinato non inferiore a 1.380€	
** Se $25.000€ < RC < 35.000€$ la detrazione è incrementata di 65,00€	

(RC = Reddito complessivo)

b) A decorrere dalla mensilità di gennaio 2022, il trattamento integrativo spettante per la fascia di reddito di euro 15.000,00-28.000,00 viene sospeso, in attesa dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, fatti salvi i dovuti conguagli. Il riconoscimento di detto trattamento è infatti subordinato alla verifica dell'incapienza della somma complessiva delle detrazioni spettanti e calcolate in sede di dichiarazione dei redditi, come di seguito specificato, rispetto all'imposta lorda dovuta per l'anno d'imposta e comunque in un valore non superiore a 1.200,00 euro.



U.O. Gestione Risorse Umane

TRATTAMENTO INTEGRATIVO	
REDDITO (€)	IMPORTO SPETTANTE
Fino a 15.000 €	1.200 €
15.001 € - 28.000 €	È riconosciuto a condizione che la somma di: • <u>Detrazioni per carichi di famiglia</u> (Art. 12 T.U.I.R.); • <u>Altre detrazioni da lavoro dipendente ed assimilato</u> (Art. 13 comma 1 T.U.I.R.); • <u>Detrazioni per oneri</u> - Detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (Art. 15 comma 1, lettere a) e b)); - Detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (Art. 15 comma 1-ter); - Detrazione su spese mediche (Art. 15 comma 1, lettera c)); - Detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (Art. 16-bis). sia di ammontare superiore all'imposta lorda. → <u>spetta in misura pari alla differenza tra le suddette detrazioni e l'imposta lorda, nel limite annuo di 1.200€.</u>

ULTERIORE DETRAZIONE

SOPPRESSA

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU)

Come anticipato con nota Prot. n. 19/2021 pers. del 24 dicembre 2021, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n°230 del 21 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 di istituzione dell'assegno unico universale per ogni figlio a carico con decorrenza 1° marzo 2022.

L'Assegno Unico Universale spetta per ogni figlio minorenni a carico, compresi i nuovi nati fin dal settimo mese di gravidanza, e per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età. Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE.

La domanda che va presentata all'INPS e non più all'Ufficio personale è su base annua e riguarda le seguenti mensilità: fra il mese di marzo dell'anno in cui viene presentata ed il mese di febbraio dell'anno successivo.

L'assegno comporta le abrogazioni di seguito riportate:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

- il premio alla nascita o per l'adozione del minore (comma 353 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022 sono abrogate le disposizioni:

- sull'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;

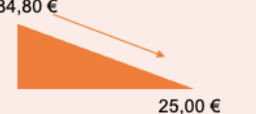
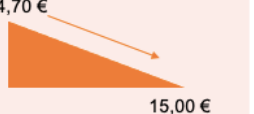


U.O. Gestione Risorse Umane

- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- sono modificate le "Detrazioni per carichi di famiglia" di cui all'articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L'importo dell'assegno è variabile in base al valore ISEE del nucleo familiare ed il valore minimo oscilla fra i 175 euro per figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro e i 50 euro per figlio minore con ISEE pari o superiore a 40.000 euro; lo stesso oscilla tra 85,00 e 25,00 euro per i figli maggiorenni fino al 21° anno di età.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO (TAB. 1)			
I.S.E.E. (Colonna A)	FIGLIO 0 – 18 ANNI (Colonna B)	FIGLIO 18 – 21 ANNI (Colonna C)	Maggiorazioni per ogni figlio dopo il secondo (Colonna D)
0 – 15.000 €	175 €	85 €	85 €
15.000,01 € – 40.000 €	 174,50 € 50,00 €	 84,80 € 25,00 €	 84,70 € 15,00 €
> 40.000 €	50 €	25 €	15 €

Vi sono inoltre ulteriori maggiorazioni personalizzate per le diverse situazioni familiari:

- Figli portatori di disabilità senza il limite dei 21 anni di età;
- Nuclei familiari con più di quattro figli;
- Madri di età inferiori a 21 anni;
- Nuclei familiari con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro.

Restano comunque in vigore le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni che non hanno diritto all'assegno unico di nuova istituzione; dette detrazioni si percepiscono se:

- 1) I figli di età compresa tra 21 e 24 anni non hanno un reddito superiore ai 4.000,00 euro.
- 2) I figli o altri familiari sopra i 24 anni non hanno un reddito superiore 2.840,51 euro.

Pertanto, per richiedere il nuovo assegno unico universale per i figli fino a 21 anni è **consigliato possedere l'indicatore della situazione economica equivalente l'ISEE 2022** che riporterà il patrimonio mobiliare ed immobiliare alla data del 31 dicembre 2020, la somma dei redditi del nucleo familiare (al netto della franchigia prevista) dell'anno 2020 ed ulteriori dati.

L'attestazione ISEE 2022 può essere richiesta al Caf o in alternativa collegandosi con le



U.O. Gestione Risorse Umane

proprie credenziali SPID al portale Inps o Agenzia delle Entrate.

In assenza di ISEE al momento della presentazione della domanda di Assegno, oppure qualora esso sia superiore ad euro 40.000,00, l'importo dell'assegno spettante è quello minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

La domanda di Assegno unico universale è presentata all'INPS, attraverso i seguenti canali:

- Nel sito web: www.inps.it al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico";
- Contattando il numero verde 803164 o il numero 06164164;
- Tramite enti di patronato.

L'assegno è erogato dall'INPS al richiedente nella misura del 100%, ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità.

La decorrenza della nuova misura è fissata:

- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO		
CANALI PRESENTAZIONE DOMANDA (Art. 6 comma 1)	DECORRENZA BENEFICIO (Art. 6 comma 2)	EROGAZIONE BENEFICIO (Messaggio INPS 4748 del 31/12/2021)
- Modalità telematica ad INPS; - Presso gli istituti di patronato (ex L. 152/2001).	- Domanda presentata nel periodo 1 Gennaio – 30 Giugno → Decorrenza <u>Marzo</u> - Domanda presentata dal 1 Luglio → Decorrenza dal <u>mese successivo a quello di presentazione della richiesta</u>	- Accredito su IBAN; - Consegna di contante presso Sportello Postale; - Accredito su carta di cui al D.L. 4/2019 – Art. 5 (Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza)

Date le numerose richieste che dovranno affrontare i vari istituti per l'elaborazione degli ISEE consigliamo a tutti coloro che sono interessati di provvedere per tempo.

Per un utile approfondimento, si allega il messaggio INPS n.4748 del 31.5.2021, nonché l'informativa congiunta diramata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e INPS del 5.1.2022.

L'ufficio personale si rende disponibile a fornire ogni utile chiarimento telefonico per la presentazione della domanda dell'A.U.U.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Carlo Rapicavoli

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005)